

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23850 del 05/09/2024 (Rv. 672202-02)

Immunità - sindacati (postcorporativi) - libertà sindacale - diritto di associazione e di attività sindacale - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ex art. 50 d.lgs. n. 81 del 2008 - Guarentigie dei sindacalisti - Sussistenza - Manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori con generale valenza politico-sindacale - Ricomprensione nell'ambito del diritto di critica sindacale e di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati - Ammissibilità - Fattispecie.

Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gode delle stesse guarentigie dei sindacalisti, sicché la sua manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori, con generale valenza politico-sindacale, rientra nell'ambito del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati e non assume rilevanza disciplinare, purché rispetti il principio di contenenza formale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'irrilevanza disciplinare della dichiarazione di solidarietà verso i dipendenti di altro datore, resa dal RSL e pubblicata da un giornale on-line, stigmatizzante il comportamento - definito "scorciatoia antidemocratica ed antisindacale" - dell'azienda, la quale non aveva ottemperato al provvedimento giudiziale di reintegra nel posto di lavoro di lavoratori licenziati, limitandosi a corrispondere loro lo stipendio).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23850 del 05/09/2024 (Rv. 672202-02)